

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1995

che modifica la decisione 94/360/CE, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/270/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, con decisione 94/360/CE⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/54/CE⁽³⁾, la Commissione ha adottato misure atte a ridurre la frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi; che le nuove frequenze si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995, previo riesame delle stesse sulla base degli esiti di tutti i controlli eseguiti sulle partite di prodotti importati;

considerando che le condizioni di importazione dei prodotti devono essere ulteriormente armonizzate;

considerando che la revisione delle frequenze di cui all'articolo 3, paragrafo 3 richiede, da parte degli Stati membri, una maggiore esperienza in fatto di controlli sui prodotti importati; che risulta pertanto necessario posticipare al 1° febbraio 1996 la data di applicazione delle frequenze;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/360/CE è modificata come segue:

- all'articolo 3, paragrafo 1, la data del « 1° maggio 1995 » è sostituita dal « 1° dicembre 1995 »,
- all'articolo 3, paragrafo 3, la data del « 1° luglio 1995 » è sostituita dal « 1° febbraio 1996 »,
- all'articolo 7, la data del « 1° luglio 1995 » è sostituita dal « 1° febbraio 1996 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(²) GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41.

(³) GU n. L 53 del 9. 3. 1995, pag. 36.